

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA SFINGE"

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "La Sfinge", associazione no-profit. Essa è una libera Associazione di fatto, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, e delle in ossequio alle leggi della Repubblica Italiana.

La sua sede legale iniziale e provvisoria è in Pomezia (RM), Via Laurentina 64, che potrà essere modificata non appena individuata altra definitiva e stipulato eventuale contratto d'uso del relativo locale. Possono essere fissate sedi locali distaccate.

Art. 2. - L'Associazione è un libero sodalizio culturale ed iniziatico, senza fini di lucro, avente per scopo lo studio, l'approfondimento e la divulgazione della cultura e della conoscenza del pensiero e dell'insegnamento della tradizione unica e perenne nonché misteriosofica, di tipo mediterraneo di matrice ermetico, egizio, cabalistico, pitagorico, sufico, gnostico. Essa opera per la diffusione di ideali di tolleranza, fratellanza, libero pensiero e solidarietà.

L'Associazione può collaborare, scambiando gratuitamente l'uso di locali, arredi e contributi, con altre Associazioni, pure senza fini di lucro, che operino con analoghi intenti morali, etici e culturali, ad esclusione di organizzazioni che abbiano fini politici o religiosi o, comunque, svolgano attività di lucro.

E' inibito all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3. - L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, può promuovere varie attività, in particolare culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi d'istruzione) ed editoriale (pubblicazione di riviste, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute), da effettuarsi anche a mezzo Internet.

All'interno dell'Associazione vi sono specifici gruppi esoterico-rituali (chiamati anche "Commissioni di Studio"): ciascuno socio dev'essere obbligatoriamente iscritto ad almeno una di tali Commissioni; venendo ciò a mancare la sua posizione di socio viene contemporaneamente a decadere.

L'ammissione all'Associazione, previa verifica della candidabilità del richiedente e sua accettazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, ha come propedeutica l'accettazione del richiedente ad una delle Commissioni di Studio interne che sono costituite da soci dell'Associazione stessa.

L'associazione, pertanto, è il contenitore "giuridico" di specifici gruppi esoterico-rituali (detti anche "Commissioni di Studio"), che altrimenti non avrebbero figura giuridica, in base alle Leggi dello Stato.

Venendo eventualmente a decadere tutte tali Commissioni di Studio, ovvero tutte le vie iniziatiche seguite dai suoi soci, anche l'Associazione viene, di fatto, a decadere e dev'essere sciolta.

Art. 4. - La partecipazione all'Associazione è offerta a coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. I suoi membri si dividono in:

- soci fondatori, ovvero le persone fisiche che abbiano sottoscritto l'Atto Costitutivo (la qualifica di "fondatore" non dà alcun particolare diritto ed è puramente onorifica);
- soci ordinari: tutte le altre persone fisiche che, essendosi iscritte successivamente, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, in accordo con quanto deliberato da ciascuna Commissione di Studio;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'associazione. Essi sono esonerati dal versamento di quote annuali. La nomina a socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta motivata di un socio o di una Commissione di Studio.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno un socio presentatore garante è deliberata dalle cariche principali del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere).

Si ritiene inoltre vincolante, per l'accoglimento della domanda di associazione:

- il preventivo accoglimento della domanda del richiedente ad essere iscritto in una delle Commissioni di Studio dell'Associazione;
- la presentazione del certificato del Casellario Giudiziale;
- un'autocertificazione, redatta ai sensi della Normativa vigente, in cui il richiedente dichiara di non appartenere ad alcuna associazione confondibile con la criminalità organizzata, di non appartenere a società o sette segrete e di non intrattenere rapporti personali con individui che, per sua conoscenza, possano essere implicati con associazioni criminali; e dichiara, altresì, sotto la sua responsabilità, d'impegnarsi a comunicare al Consiglio Direttivo qualsiasi variazione del suo Casellario Giudiziale;
- la fornitura di un curriculum vitae dettagliato, unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi di Legge (comprese pubblicazioni su giornali, riviste, siti web, posta elettronica e relativa mailing list e quanto altro);
- la fornitura della fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

L'ammissione è soggetta al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e non è appellabile.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni delle Commissioni di cui ciascuno faccia parte, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi od al patrimonio dell'associazione od al Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo orale, richiamo scritto, diffida, sospensione temporale (da uno a dodici mesi), espulsione della Associazione.

L'eventuale espulsione di un socio, purché autorizzata dalla Commissione di Studio di cui egli faccia parte, è a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e non è appellabile.

Art. 7 - La qualifica di Socio si perde:

- a. per propria rinuncia, da presentarsi per iscritto al Presidente;
- b. per morosità, secondo i termini fissati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c. per radiazione decisa dal Consiglio Direttivo, a seguito di gravi motivi od infrazioni a questo Statuto, al Regolamento della Commissione di Studio di cui egli faccia parte od alle norme imperative di Legge, previa motivata contestazione all'interessato del fatto, comunicata con modalità accertabile.
- d. per dimissioni od espulsione da tutte le Commissioni di Studio che, al momento, facciano parte dell'Associazione.
- e. per morte dell'Associato; in questo caso gli eredi non potranno vantare alcun diritto sulla quota associativa, né sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8. - Tutti i soci, necessariamente maggiorenni, hanno pari diritto di voto in assemblea.

Il diritto di voto non può essere escluso. E' consentito fornire delega per iscritto ad altro socio, ma ciascun socio non potrà avere deleghe pari ad oltre il 10% del numero degli aventi diritto di voto (arrotondato per difetto), ma comunque non più di 5 (cinque).

Art. 9. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Gli incassi dell'Associazione sono costituiti:

- A. dai contributi annuali in quota fissa dei soci;
- B. dai contributi straordinari degli aderenti alle varie Commissioni di Studio.

L'ammontare della quota annuale "base", uguale per tutti i soci, è stabilito dal Consiglio Direttivo; eventuali quote annuali "integrative" possono essere determinate dagli Organi Direttivi di ciascuna Commissione di Studio di cui il socio dovesse far parte.

La quota annuale fissa vale per 12 mesi; in caso d'iscrizione avvenuta durante l'anno finanziario, la quota da pagare viene ridotta, per quanti siano i trimestri o frazioni di essi residui fino allo scadere dell'anno finanziario.

I contributi straordinari, determinati a giudizio insindacabile da parte degli Organi Direttivi di ciascuna Commissione di Studio, devono essere legati ad offerte di elevazione del proprio percorso iniziatico ai membri che ne facciano parte, i quali hanno diritto di non accettarle.

Si precisa che tutti gli introiti provenienti all'Associazione da parte dei suoi soci nelle loro qualità di membri delle Commissioni di Studio, devono essere destinati esclusivamente al mantenimento di dette Commissioni di Studio, per organizzazione di manifestazioni, eventi, pubblicazioni e per rimborsare le spese documentate sostenute a favore delle Commissioni di Studio da parte dei loro Organi Direttivi, secondo le modalità definite da questi ultimi e comunicate al Consiglio Direttivo.

Le sole "quote base" stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere destinate a coprire spese proprie dell'Associazione ed eventuali rimborsi di spese documentate ai suoi Organi Direttivi.

Eventuali elargizioni in danaro, donazioni o lasciti, possono essere accettati solo dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione e delle sue Commissioni di Studio.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote sociali non sono né cedibili, né rimborsabili, né rivalutabili.

Eventuali avanzi di gestione devono essere accantonati od impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' consentito, su deliberazione del Consiglio Direttivo, il versamento di somme in beneficenza od a sostegno ad altre Associazioni aventi analogo oggetto sociale.

Art. 10. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Quale Norma Transitoria, si precisa che il primo Esercizio decorre dalla data odierna di costituzione e si chiude il 31 dicembre 2018.

Tranne che per detto primo esercizio, il Tesoriere deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, la cui approvazione è demandata all'Assemblea Ordinaria dei Soci, ogni anno entro la fine del mese di aprile, previa verifica da parte del Revisore dei Conti.

I Bilanci, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultati da ogni associato che lo desideri; nonché inviati ai Membri del Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti.

Art. 11. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono elettive e rieleggibili.

Quelle del Consiglio Direttivo durano sei anni; quelle del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probi Viri durano tre anni. Tutte sono conferite a titolo gratuito, attribuendo soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

La possibilità, la modalità e l'entità dei rimborsi spese a favore dei Membri del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probi Viri, devono essere oggetto di determinazioni del Consiglio Direttivo.

I rimborsi spese delle cariche apicali delle Commissioni di Studio, sono determinate dagli Organi Direttivi delle stesse e comunicate al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Tutte le erogazioni, che debbono essere sempre "tracciabili", saranno effettuate a cura del Tesoriere, sulla base di tali determinazioni.

Art. 12. – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione (che dovrà avvenire almeno 24 ore dopo la prima) la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, con avviso a mezzo posta raccomandata; ma può essere effettuata anche con mezzi informatici, purché se ne abbia traccia certa di avvenuto ricevimento.

Art. 13. – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dall'ex-Presidente, dal Segretario e poi dal Tesoriere.

In assenza di tutti questi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Delle riunioni di assemblea il Segretario redige processo verbale, firmato anche dal Presidente e dal Tesoriere.

L'Assemblea è sovrana nell'esplicazione delle proprie funzioni e le sue decisioni vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria:

- ✓ delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere, nonché sugli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- ✓ delibera sulla relazione morale redatta dal Presidente e su ogni proposta del Consiglio Direttivo;
- ✓ elegge i membri del Consiglio Direttivo, scelti fra i soci Ordinari, nel numero di 7 (sette);
- ✓ elegge il Collegio dei Probiviri, nel numero di 3 (tre), scelti tra soci Ordinari ed Onorari;
- ✓ elegge il Revisore dei Conti, scelto tra soci Ordinari non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- ✓ determina su tutto quant'altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.

Le votazioni per le elezioni degli Organi Sociali sono segrete e ciascun socio ha diritto a votare per un numero massimo di nomi pari ad 1/3 (arrotondato in eccesso) del numero dei candidati eleggibili nell'Organo Sociale (ovvero sono vietate le votazioni di "lista intera"). E' possibile ed auspicato che vengano presentate autocandidature da parte dei soci che siano disponibili.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante comunicazione a tutti i Soci, mediante bollettino dell'Associazione o mediante email.

L'assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti (purché i presenti siano pari alla metà più uno degli aventi diritto di voto, anche a mezzo delega), sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo consta di 7 (sette) membri, è eletto dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima riunione validamente costituita, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. E' possibile ed auspicato che vengano presentate autocandidature alla suddette cariche da parte dei Consiglieri che siano disponibili a ricoprirle.

Ove un membro venga a mancare, il Consiglio Direttivo deve cooptare il “primo nei non eletti” della precedente elezione e così a seguire, nel tempo. In caso di completamento di tutti i “non eletti”, il C.D. coopterà scegliendo (con votazione segreta) tra i soci che si candideranno; oppure potrà deliberare la riduzione dei membri, ma comunque mai sotto il numero minimo di cinque.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà (arrotondata in eccesso) dei suoi membri effettivi ed è presente almeno il Presidente (oppure il Vicepresidente).

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 6 (sei) anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei 2/3 dei soci (anche mediante delega) e previa successiva approvazione unanime del Collegio dei Probiviri, da convocarsi entro 15 giorni dalla revoca.

Art. 15. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso può essere convocato da:

- il Presidente;
- almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno 1/4 dei soci.

La convocazione va fatta, almeno 15 giorni prima della data della riunione, con avviso a mezzo posta raccomandata; ma può essere effettuato anche con mezzi informatici, purché se ne abbia traccia certa di avvenuto ricevimento.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente od, in sua assenza, dal Vicepresidente od, in sua assenza, dall'Ex-Presidente. In assenza di tutti loro, è presieduto dal più anziano di età dei membri del Consiglio Direttivo presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti e le proposte per la gestione dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare l'ammissione di nuovi soci, valutandone le domande; per questa attività, il Consiglio Direttivo può delegare un gruppo ristretto di tre suoi membri;
- nominare i responsabili di eventuali Sedi locali, su richiesta delle Commissioni di Studio;
- elaborare, tramite il proprio Tesoriere, il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare, tramite il proprio Tesoriere, il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote “base” annuali dei soci, che vanno integrate delle quote “aggiuntive” deliberate e comunicate dalle Commissioni di Studio cui i vari soci possono far parte.

Art. 16. – Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. In caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 17. – Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea, tra i soci ma al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Egli verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

L'incarico è conferito a titolo gratuito ed attribuisce soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione e successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, ma solo nel caso in cui egli debba svolgere adempimenti sociali inderogabili che comportino spese.

Art. 18. – Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre soci eletti dall'Assemblea, preferibilmente ma non esclusivamente, tra i Soci Fondatori e tra i Soci Onorari e dura in carica tre anni. Esso decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle eventuali controversie

tra soci o tra questi ed il Consiglio Direttivo: essi giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

L'incarico è conferito a titolo gratuito ed attribuisce soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione e successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, ma solo nel caso in cui essi si dovessero necessariamente riunire in via straordinaria per adempimenti inderogabili.

Art. 19. – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria (con le maggioranze previste dal Codice Civile) ed è comunque un atto dovuto, nel caso in cui vengano a mancare tutte le Commissioni di Studio interne, al cui servizio si pone l'Associazione sul piano giuridico e patrimoniale.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe (dando la preferenza esclusiva ad eventuali Associazioni che abbiano al loro interno Commissioni di Studio analoghe a quelle che esistevano nell'Associazione stessa) o per fini di pubblica utilità e comunque a sensi di Legge. Qualora per qualsiasi causa, fosse ritenuto necessario e deliberato lo scioglimento della Associazione, l'Assemblea nominerà una Commissione Liquidatrice, composta da tre soci, possibilmente fondatori (tra i quali comunque il Tesoriere in carica che sarà membro di diritto) ed i cui nomi saranno votati dall'Assemblea (ogni socio ha diritto ad un voto).

Nel caso in cui non vi siano abbastanza soci fondatori, saranno selezionati quelli rimasti ed, a seguire, i soci più anziani in ordine d'iscrizione all'associazione.

Art. 20 – Su deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere costituite sedi locali a carattere provinciale, che devono essere strettamente collegate alla sede centrale, con la più ampia reciproca conoscenza fra tutti i soci. A tal proposito, il Libro Soci può essere consultato da ogni socio attivo, su richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Ciascuna Sede Locale sarà costituita dai Soci che vi siano residenti, domiciliati o, comunque, ivi assegnati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, esclusivamente su indicazione delle Commissioni di Studio di cui detti soci facciano parte. Ogni Sede locale sarà presieduta da un socio indicato dal Vertice Iniziatico della Commissione di Studio.

Ogni Sede Locale dovrà gestire autonomamente un proprio bilancio, grazie al versamento di tasse locali aggiuntive rispetto a quelle nazionali e/o di altre fonti di entrate locali tra quelle descritte al precedente Art. 9. Il Presidente della Sede Locale sarà responsabile finanziariamente della gestione contabile della Sede Locale, esonerando a tale riguardo il Consiglio Direttivo.

Art. 21 – L'Associazione sussiste solo in presenza di almeno una Commissione di Studio.

Ciascuna di esse sarà costituita da soci all'uopo accettati dal Vertice Iniziatico della Commissione di Studio stessa, designati in relazione alla loro preparazione, cultura e capacità.

Ogni Commissione di Studio sarà guidata da un Presidente, che ne sia il Vertice Iniziatico, dotato di autorizzazioni e titoli (patenti) per dirigere uno specifico gruppo esoterico-rituale.

Il Regolamento Interno di ciascuna Commissione di Studio non è soggetto ad alcuna restrizione da parte dell'Associazione.

Ciascun socio è tenuto a far parte di almeno una Commissione di Studio, pena la decadenza immediata dall'Associazione; non potendo partecipare ad alcuna attività in seno alla stessa.

Art. 22. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.